

FINANZIARIA 2022 – CREDITI DI IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2021, n. 310, la Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022. Di seguito le principali misure di interesse di natura fiscale.

ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022

A decorrere dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- S.s., snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

Come si ricorderà l'IRAP non è più dovuta già da tempo per le imprese agricole che dichiarano esclusivamente reddito agrario nei limiti dell'art. 32 del TUIR.

Stante la formulazione della norma che fa riferimento alle **persone fisiche "esercenti attività commerciali"** si ritiene che sia esclusa da IRAP per l'anno 2022 anche le attività agricole connesse di:

- allevamento eccedente la capacità del fondo di produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e quelle svolte senza terra,
- servizi compresa la produzione di energia, le attività
- agriturismo;
- commercio svolte dagli imprenditori agricoli.

Resta ovviamente dovuto il versamento del saldo IRAP 2021 (da effettuare entro il 30 giugno o entro il 22 agosto 2022 corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%). Non saranno dovuti i versamenti degli acconti IRAP relativi al periodo d'imposta 2022.

Si precisa, per migliore comprensione, che l'agevolazione vale per le ditte individuali e non anche per le società semplici agricole.

SOSPENSIONE VERIFICA PREVALENZA IMPRENDITORI AGRICOLI

Prevista la sospensione dalla verifica della prevalenza per i produttori agricoli colpiti da calamità.

La Finanziaria 2022 prevede quindi che la qualifica di imprenditore agricolo permanga anche se, a causa di **calamità naturali, eventi epidemiologici, epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 102/2004**, non si riesca a rispettare il criterio della prevalenza **di cui all'art. 2135 del Codice Civile**.

Tale sospensione è concessa comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP

Esteso anche al **2022** dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI

L'art. 1, comma 39, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), modificando l'art. 1, comma 506, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) ha disposto per il 2021 l'aumento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.

Successivamente, l'art. 68, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha integrato il citato comma 506 prevedendo che "per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, [DPR n. 633/72] applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue **nella misura del 9,5%**".

Ora, la Finanziaria 2022 conferma l'estensione dell'agevolazione in esame anche al 2022.

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE

Per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo 1.1 - 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

Si ricorda che tale estensione non riguarda i termini per proporre ricorso.

ALIQUOTA IVA 10% PRODOTTI IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI

Con l'introduzione del nuovo n. 114-bis) alla Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è confermata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% agli assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel n. 1-quinquies), Tabella A, Parte II-bis, ossia non compostabili.

Per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile, compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e coppette mestruali di cui al citato n. 1-quinquies), è applicabile l'aliquota **IVA ridotta del 5%**.

ESENZIONE BOLLO CERTIFICAZIONI DIGITALI

Prevista per il 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24

È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36

Prorogate dal 30.6 al 31.12.2022 le agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa".

In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.6.2022), è previsto l'esonero dal pagamento:

- dell'imposta di registro;

- delle imposte ipotecaria e catastale; a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6928").

Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l'acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell'atto di finanziamento, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall'art. 18, DPR n. 601/73.

BONUS AFFITTO UNDER 31

Viene modificata la detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;

che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:

- per l'intera unità immobiliare / porzione di essa;
- da destinare a propria residenza.

L'unità immobiliare deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:

- pari a € 991,60;

ovvero, se superiore

- pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione

BONUS CULTURA 18ENNI

Confermato il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Il bonus è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

PROROGA TOSAP / COSAP

In sede di approvazione è stata prevista la proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022 dell'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

L'esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE

Prorogato al 2023 il credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

RIDUZIONE IMU PENSIONATI NON RESIDENTI

Limitatamente al 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata / data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia. Considerato che l'aliquota è (già) ridotta del 50%, i soggetti in esame beneficiano di fatto di una riduzione pari al 62,5%.